



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA PER EMERGENZA COVID – 19 A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

(Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto del Ministro dell'Interno del 24 giugno 2021 e Delibera di Giunta Comunale n. 114 in data 8/9/2021)

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, così come richiamato dalle disposizioni di cui agli art. 2 comma 1 e 2 del Decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e dalle disposizioni di cui alla delibera della G.C. n. 146 in data 07/12/2020

TRA

Pietro Antonio Del Grosso, nella sua qualità di Responsabile della Struttura Autonoma Intersectoriale, in rappresentanza del Comune di Grottaminarda – Via Alcide De Gasperi, 8335 Grottaminarda (AV) – Cod. fisc. 81000450643 – P.IVA n. 00679980649

E

l'esercizio commerciale denominato _____ con sede in Grottaminarda (AV) alla Via _____ tel n. _____ - e-mail _____ PEC _____ P.IVA n. _____ regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, nella persona del legale rappresentante sig. _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di _____ tel n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

- La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali realizzati su supporto cartaceo per l'acquisto di generi alimentari e/o generi di prima necessità igienico-sanitari presso gli esercizi commerciali convenzionati.
- Non possono essere acquistati con i buoni spesa prodotti non destinati agli usi sopraindicati. Pertanto non è consentito acquistare, a titolo meramente esemplificativo, bevande alcoliche, pasticceria, cosmetici, abbigliamento, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, oggettistica, articoli da regalo, ecc...).
- Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni. Pertanto l'esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà emettere scontrino con Iva per l'intero prezzo del bene ceduto al consumatore finale. I buoni rappresentano il diritto a ricevere dal Comune un rimborso pari all'importo indicato sul buono consegnato dal titolare dello stesso.
- L'esercizio commerciale è libero di applicare, sul valore dei beni acquistati, eventuali sconti sulla spesa sostenuta a valere sul buono spesa. L'eventuale sconto dovrà essere praticato all'atto della cessione e non potrà tradursi in rimborsi di somme al titolare del buono.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL BUONO

- Il buono che verrà consegnato ai cittadini contiene:
 - Il Logo del Comune, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - il bollo del comune;
 - la firma a stampa del funzionario comunale;
 - la stampigliatura o il bollino anticontraffazione;
 - il numero identificativo;
 - il nominativo e il Codice Fiscale del Beneficiario
- Il taglio del singolo buono è di 50 euro.
- Il buono spesa :
 - è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sullo stesso buono);
 - deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con il Comune;
 - concorrerà al pagamento del conto esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e/o generi di prima necessità igienico-sanitari fino alla concorrenza dei buoni consegnati;
 - non comporta la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente;

- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
 - non è trasferibile, né cedibile a terzi, non è convertibile in denaro contante cedibile e non dà diritto a resto in contanti;
 - non potrà in nessun caso essere oggetto di rimborso spese e non potrà essere convertito per l'acquisto di altri beni e servizi;
 - possono essere spesi anche per acquisti effettuati in giorni diversi presso il medesimo esercizio commerciale;
 - possono essere accettati entro la data di scadenza indicata sul buono.
- d. Ne è vietata l'accettazione quale corrispettivo per l'acquisto di altri prodotti diversi da generi alimentari e/o generi di prima necessità igienico-sanitari.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINE DI UTILIZZO

- a. I buoni spesa sono rilasciati dal Comune di Grottaminarda e potranno essere spesi, anche cumulativamente, presso gli esercizi individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet del Comune entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2022, salvo proroghe.

ART. 4 – OBBLIGHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

- a. Gli esercizi commerciali hanno l'obbligo:
1. di accertare:
 - la titolarità del buono, tramite l'esibizione da parte del beneficiario di valido documento di riconoscimento e confrontando il suo numero di codice fiscale con quello riportato sui buoni;
 - che i buoni contengano le caratteristiche di cui alla lettera a. del precedente art. 2;
 - che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi;
 2. di annullare il buono utilizzato mediante l'apposizione di timbro e firma dell'esercente.
 3. di garantire la tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al loro trattamento derivanti dalla gestione dei Buoni Spesa.
 4. di restituire al Comune gli originali dei buoni ritirati a cui dovranno essere allegati gli scontrini fiscali contenenti l'elenco dei prodotti acquistati, al fine consentire agli uffici comunali di poter effettuare le relative operazioni di controllo.
 5. di restituire al Comune entro la prima decade del mese successivo i buoni che sono stati spesi.

ART. 5 – MODALITA' DI RIMBORSO

- a. Il Comune, dopo aver ricevuto i buoni secondo quanto disposto al precedente articolo 4 ed effettuati i relativi controlli e verifiche, invierà all'esercizio commerciale convenzionato una comunicazione contenente tutte le indicazioni necessarie per l'emissione di fattura elettronica non rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972.
- b. Successivamente l'esercizio commerciale provvederà a produrre apposita fattura commerciale per l'importo dei buoni trasmessi al Comune nel periodo di riferimento precisando che non si darà corso al pagamento nell'ipotesi di fatture che contengano importi diversi da quelli comunicati dagli uffici.
- c. Il Comune provvederà ad emettere la determina di liquidazione del rimborso dei buoni solamente previa verifica della regolarità contributiva (DURC) prevista dalla vigente normativa.
- d. Non saranno liquidati:
 - I buoni spesa che non contengano le caratteristiche specificate in precedenza;
 - I buoni spesa a cui non sia allegato l'originale dello scontrino fiscale;
 - I buoni spesa restituiti al Comune cui non segua l'emissione di fattura elettronica non rilevante ai fini dell'IVA.
- e. La richiesta di liquidazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello allegato compilato in tutte le sue parti.
- f. Non si procederà alla liquidazione nei confronti degli esercenti che non siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC).
- g. Si procederà al pagamento delle spettanze mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN indicato in fattura.
- h. La ditta non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Grottaminarda nel caso in cui nessun buono-spesa dovesse essere speso nel proprio esercizio commerciale.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

- a. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 28 febbraio 2022, salvo proroghe.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

- a. L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo.

ART. 8 – CONTROLLI

- a. L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 1, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

- a. Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Benevento, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

- a. Per ogni effetto di legge i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Grottaminarda.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

- a. Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato.
b. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Art. 12. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- a. L'Esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 13 – NORME DI RINVIO

- a. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune
Struttura Autonoma Intersettoriale
Il Dirigente Pietro Antonio Del Grosso

Timbro e firma
dell'esercizio commerciale convenzionato